



Regolamento Delegato (UE) 2020/591

Disposizioni applicative per la presentazione delle domande di aiuto per l'ammasso privato formaggi



1 Premessa

L'Unione europea ha disposto la concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi, disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) n. 591/2020 per quanto concerne le condizioni e le modalità di attuazione di tale misura.

Con le presenti disposizioni vengono disciplinate le condizioni e le modalità di presentazione delle domande di aiuto per i beneficiari di competenza dell'organismo pagatore AGREA.

Le disposizioni e la normativa in genere citate nel testo sono disponibili sul sito internet di AGREA: <https://agrea.regione.emilia-romagna.it/settori-di-intervento/aiuti/interventi-straordinari/> selezionando l'ambito: "Produzioni animali".

2 Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato
- Regolamento Delegato (UE) n. 2020/591 della Commissione, del 30 aprile 2020, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto
- Nota MIPAAF prot. n. 2224 del 05/05/2020 avente per oggetto "Regolamenti della Commissione UE relativi alla concessione di aiuti per l'ammasso privato dei formaggi, cagliate e burro".
- Circolare di AGEA Coordinamento avente per oggetto: Regolamento Delegato (UE) n. 2020/591 della Commissione, del 30 aprile 2020, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto.

3 Definizioni

Ammasso privato: è la conservazione, in idonei magazzini, di un determinato quantitativo di formaggio per un determinato periodo di tempo da parte di persone fisiche o giuridiche, per proprio conto ed a proprio rischio, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie al fine di ottenere l'aiuto concesso dalla U.E.;

Domanda di aiuto: richiesta di aiuto riferita ad una categoria di formaggio identificata con il codice NC 0406, stoccata e accorpata in un magazzino riconosciuto. Sono esclusi i formaggi che non sono idonei ad essere conservati oltre il periodo di maturazione minimo previsto per la commercializzazione;

Contratto di ammasso: è l'impegno dell'impresa ammassatrice con sede legale in Regione Emilia-Romagna con l'AGREA per il mantenimento del lotto di formaggio in ammasso.

Periodo di ammasso contrattuale: periodo che decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata domanda di aiuto ad AGREA al giorno precedente lo svincolo dall'ammasso;

Svincolo dall'ammasso: le operazioni di uscita possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale;

Periodo di ammasso: il periodo di ammasso contrattuale è compreso tra 60 e 180 giorni;

Lotto di Ammasso: è il quantitativo di formaggio, del peso minimo di 0.5 t, stoccato in un magazzino e le cui forme siano facilmente accessibili, identificabili e disposte in modo contiguo;

Età minima per l'ammissione all'ammasso: il formaggio deve avere, il giorno in cui inizia l'ammasso, un'età minima corrispondente al periodo di maturazione stabilito dai disciplinari di produzione per i formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP) a norma del regolamento (UE) N. 1151/2012 o ad un normale periodo di maturazione fissato dagli Stati membri per gli altri formaggi. L'età si calcola a partire o dalla data di produzione qualora sia rilevabile, oppure a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di produzione (es. parmigiano Reggiano e Grana Padano) o dal primo giorno della settimana successiva a quella di produzione;

Magazzino riconosciuto: luogo in cui viene depositato il formaggio durante il periodo di ammasso contrattuale. Il magazzino deve essere registrato e riconosciuto ai sensi del Reg CE 853/2004, relative all'igiene dei prodotti alimentari;

Ente controllore: Soggetto deputato allo svolgimento delle operazioni di verifica di ammissibilità dei prodotti in entrata in ammasso, di verifica della presenza del prodotto durante il periodo di ammasso e di svincolo dall'ammasso.

4 Beneficiari

Ai sensi del regolamento del Consiglio Regionale "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna" n. 17 del 15 settembre 2003, e s.m.i., i soggetti che intendono intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con la pubblica amministrazione in Emilia-Romagna devono essere preventivamente iscritti all'anagrafe aziendale. L'iscrizione all'anagrafe aziendale avviene con le modalità previste dal citato regolamento.

I beneficiari degli aiuti all'ammasso privato dei formaggi (ammassatori) sono tutte le persone fisiche o giuridiche, con sede legale/residenza nel territorio della Regione Emilia-Romagna che detengono dei formaggi idonei all'ammasso e che conserveranno il prodotto in idonei impianti attrezzati nel territorio italiano.

Per i beneficiari, con sede legale in Emilia-Romagna, che stoccano il formaggio in magazzini fuori dalla regione Emilia-Romagna, la gestione dell'ammasso sarà responsabilità di AGREA. Al riguardo, da accordi intercorsi con gli altri organismi pagatori si è stabilito il reciproco riconoscimento dei controlli, delle procedure e della modulistica utilizzata ed adottata da ognuno nei propri ambiti di competenza. La responsabilità dei dati riportati sui singoli verbali resta in capo al funzionario che ha provveduto ad effettuare il controllo e che ne ha formalizzato gli esiti fermo restando che la responsabilità complessiva dell'intero procedimento amministrativo è dell'Organismo Pagatore competente ad erogare gli aiuti.

5 Ammissibilità dei prodotti e periodo di ammasso

Possono essere oggetto di aiuto all'ammasso privato soltanto i formaggi di qualità sana, leale e mercantile, appartenenti al codice NC 0406.

I formaggi devono essere prodotti in Italia e avere, alla data d'inizio dell'ammasso contrattuale, un'età minima corrispondente al periodo di maturazione previsto dal disciplinare di produzione per i formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta (D.O.P.) o di un'indicazione geografica protetta (I.G.P.) a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012; mentre per gli altri formaggi si fa riferimento all'età minima che li rende idonei al consumo e a sostenere una stagionatura minima di 60 giorni e comunque pari al periodo di ammasso richiesto in domanda di

aiuto, quindi con la condizione che il prodotto, uscito dall'ammasso, mantenga intatte le caratteristiche che aveva all'inizio del periodo di conservazione.

Nel caso particolare della cagliata, può essere ammissibile al regime purché il prodotto rimanga congelato durante l'intero periodo di conservazione, mantenendo inalterate le proprie caratteristiche nel corso del periodo di ammasso minimo di 60 giorni.

Per quanto riguarda, invece, i formaggi che hanno caratteristiche simili a quelli che beneficiano di una DOP o IGP a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, con particolare riferimento al peso delle singole forme, al tenore di acqua, alle caratteristiche di durezza della pasta e alla ordinaria età di immissione al consumo (es. formaggi tipo grana e pecorino tipo romano), devono avere la stessa stagionatura prescritta per il formaggio DOP o IGP per il quale è richiesto il periodo di stagionatura più basso. Per i formaggi tipo grana l'età minima sarà quindi di nove mesi.

I formaggi all'ammasso devono essere conformi ai seguenti requisiti:

- a) ciascun lotto di ammasso deve pesare almeno 0,5 tonnellate;
- b) recare l'indicazione a caratteri indelebili, eventualmente in codice, dell'azienda nella quale sono stati fabbricati, con la data di fabbricazione;
- c) non essere stati oggetto di un contratto di ammasso in precedenza.

6 Presentazione delle domande di aiuto

Premesso che il Regolamento UE n. 2020/591 stabilisce la concessione di aiuti per l'ammasso privato di formaggi per un massimale di 100.000 tonnellate per l'Unione Europea. Il quantitativo complessivo per il quale può essere concesso l'aiuto all'ammasso privato di formaggi per l'Italia è stato stabilito in misura pari a 12.654 tonnellate.

Le domande di aiuto all'ammasso privato di formaggi devono essere presentate ad AGREA, a partire dal 7 maggio 2020 fino al 30 giugno 2020.

Deve essere presentata una domanda per magazzino e per lotto di prodotto già in ammasso.

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del Sistema Operativo Pratiche dell'AGREA, di seguito SOP, è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.

I soggetti abilitati alla compilazione della domanda sono:

- 1) i **Centri Assistenza Agricola (CAA)** convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo;
- 2) i singoli beneficiari (**Utenti Internet**), limitatamente alle domande relative al proprio CUA. A tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un **identificativo utente** ed una **password** ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito <http://AGREA.regione.emilia-romagna.it>. alla voce "Servizi on line" – "Accesso agli applicativi" – "Sistema Operativo Pratiche – SOP".

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire ad AGREA esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

• **Presentazione elettronica con protocollazione su SOP**

Il CAA convenzionato con AGREA e al quale il soggetto richiedente ha rilasciato apposito mandato, che provvede con operatori autorizzati, alla compilazione, presentazione e protocollazione della domanda nel sistema SOP di AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda da parte del beneficiario, provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP nel rispetto delle scadenze fissate. Il CAA provvederà poi ad inoltrare ad AGREA, tramite posta

elettronica (agreatecnico@regione.emilia-romagna.it), gli allegati in formato elettronico per l'esecuzione dell'istruttoria, **entro 5 giorni lavorativi successivi alla protocollazione.**

• ***Presentazione elettronica con protocollazione della domanda firmata digitalmente sul sistema di protocollo regionale completa di allegati de-materializzati***

Il soggetto richiedente, autorizzato come “**Utente internet**” deve disporre:

- di un certificato di firma digitale
- di tutti gli eventuali allegati necessari alla presentazione della domanda, convertiti o generati in formati elettronici.

Essi potranno essere scansionati da una versione cartacea o comunque prodotti direttamente in formati elettronici, purché leggibili senza la necessità di acquisizione di licenze (ad esempio tavole progettuali su file di Autocad in formato DWG visualizzabili con software liberi, fatture, bolle, scontrini di pesata, scansionati in formato PDF, JPG, ecc.).

Dopo aver effettuato la compilazione sul sistema SOP, i richiedenti dovranno:

1. allegare tutti gli eventuali allegati in formato elettronico
2. firmare digitalmente il documento (domanda in formato .pdf) prodotto dal sistema. Il documento, dopo essere stato firmato digitalmente, acquisirà il formato “.p7m” e dovrà essere poi caricato nuovamente sul sistema SOP che provvederà automaticamente a protocollarlo sul sistema di protocollazione regionale. Tale data di protocollazione sarà quella da considerare in relazione alle scadenze
3. produrre e conservare la ricevuta di presentazione prodotta dal sistema SOP

7 Controlli di ammissibilità

Sui dati riportati in domanda verranno effettuati controlli amministrativi di ammissibilità, integrati da verifiche in loco.

Le domande di aiuto sono ammissibili se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) devono essere firmate e pervenute nei termini ad AGREA.;
- b) recare il riferimento del Reg. (UE) 591/2020;
- c) riportare i dati anagrafici del richiedente: CUA, Ragione sociale, comune, indirizzo e provincia della sede legale/residenza e numero di partita IVA;
- d) indicare i prodotti appartenente alla categoria merceologica con codice NC 0406;
- e) indicare il quantitativo di prodotto conferito in ammasso (peso e numero forme/pezzi);
- f) riportare la data di produzione del formaggio, da cui si desume l'età del prodotto conferito all'ammasso, e lo stabilimento/caseificio di produzione;
- g) indicare il nome e l'indirizzo del luogo di ammasso (magazzino) e la localizzazione del prodotto in ammasso all'interno del magazzino;
- h) riportare la data di fine ammasso, per la determinazione del periodo di ammasso contrattuale;

Le informazioni riportate in domanda di aiuto non possono essere modificate dopo la presentazione. Ciascun richiedente può presentare più domande di aiuto, ogni domanda fa riferimento ad un magazzino e ad un lotto di prodotto omogeneo.

Una domanda ammissibile si considera accettata l'ottavo giorno lavorativo successivo alla data protocollazione nei sistemi AGREA, salvo eventuali decisione della Commissione UE di:

- a) sospendere l'applicazione dell'intervento di ammasso; le domande presentate nel periodo indicato dalla decisione non sono accettate;
- b) fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi indicati nelle domande, rispettando se del caso il quantitativo contrattuale minimo;

I controlli amministrativi sono integrati da verifiche in loco svolti da personale delegato da AGREA.

Come previsto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 2020/591, nel caso in cui le misure restrittive intraprese a seguito dell'emergenza di COVID19, non consentano l'attuazione dei controlli in loco, secondo le modalità di controllo disposte dall'art. 60 del Reg. (UE) 2016/1240, saranno comunicate le modalità alternative per l'esecuzione di tali controlli.

In particolare l'art. 60 del Reg UE 1240/2016, prevede:

Un controllo iniziale teso a verificare che i prodotti siano ammissibili all'aiuto e siano conformi con quanto riportato in domanda. In particolare è verificata:

- l'identificazione dei prodotti conferiti all'ammasso, le bolle di consegna dei prodotti in magazzino, il peso, il tipo di prodotto, la localizzazione in magazzino, la registrazione dei quantitativi in ammasso sui registri di carico/scarico di magazzino che permetta la rintracciabilità del prodotto sotto ammasso;
- La verifica del peso e dell'identificazione del prodotto è effettuata su un campione rappresentativo pari ad almeno il 5% del quantitativo di prodotto richiesto in domanda.

Al termine delle verifiche in magazzino è redatto un verbale di controllo iniziale che riporta tutti gli elementi oggetto di verifica.

Il peso dei prodotti, richiesto in domanda di ammasso, è utilizzato per determinare il pagamento dell'aiuto. Non è versato alcun aiuto per i quantitativi riscontrati che eccedono quello richiesto in domanda di aiuto.

Se il quantitativo riscontrato durante la verifica in loco è inferiore al 95 % del quantitativo indicato in domanda, non si pagherà nessun aiuto.

Se dai controlli risulta che i prodotti all'ammasso non corrispondono ai criteri di ammissibilità dichiarati in domanda di aiuto, non si pagherà nessun aiuto.

Durante il periodo di ammasso possono essere svolti controlli senza preavviso, volto a verificare la presenza e integrità del prodotto in magazzino, il registro di carico e scarico, la presenza degli identificativi dei lotti ammassati. Inoltre si procederà su un campione rappresentativo, a verificare che il numero dei pezzi/forma sia uguale a quanto richiesto in domanda e che il peso sia congruo, rispetto al peso riscontrato in sede di controllo iniziale. La pesatura va effettuata su un campione di almeno il 5% del campione rappresentativo selezionato.

Al termine delle verifiche in magazzino è redatto un verbale che riporta tutti gli elementi oggetto di verifica.

Alla fine del periodo di ammasso e prima di iniziare le operazioni di svincolo, l'ammassatore comunica ad AGREA e all'ente controllore competente per magazzino, l'intenzione a svincolare il prodotto dall'ammasso con almeno un preavviso di cinque giorni lavorativi.

Il controllo finale è teso a verificare la presenza, la congruità del peso rispetto al peso riscontrato in sede di controllo iniziale, l'integrità dei prodotti in ammasso, nonché il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti, durante il periodo di ammasso.

I controlli in fase di svincolo prevedono la verifica del registro di carico e scarico di magazzino ed eventualmente dei registri contabili. Tutta la documentazione visionata è timbrata ed eventualmente acquisita in copia. In caso di verifica di registrazioni informatiche, si stampa una copia che viene conservata nel fascicolo di ispezione.

Per i prodotti soggetti a stagionatura, la verifica del peso, durante e al termine dell'ammasso contrattuale, deve tenere conto della perdita naturale di peso dovuta al normale processo di maturazione, ciò non comporta una riduzione dell'aiuto, fermo restando che non ci siano state

sostituzioni di forme o che non sia riscontrato lo stesso numero di forme riscontrato in sede di controllo iniziale.

Come stabilito dall'art. 8 del Reg. UE 1238/2016, l'aiuto all'ammasso è versato per il quantitativo in domanda (quantitativo contrattuale) se il quantitativo del prodotto a fine ammasso è almeno pari al 97% del quantitativo contrattuale. Tuttavia, fermo restando il numero delle forme/pezzi dichiarati in domanda di aiuto, se si dimostra che la perdita di peso del formaggio è dovuta al naturale processo di stagionatura durante il periodo di ammasso, tale perdita non comporta riduzione d'aiuto. Non è versato nessun aiuto se il quantitativo accertato a fine ammasso è inferiore al 95% del peso contrattuale, al netto dei prodotti difettosi.

Alla fine di ogni controllo è redatto un verbale nel quale sono riportati gli elementi verificati e la data del controllo.

Tutti i verbali dei controlli effettuati sono firmati dai controllori e controfirmati dall'ammassatore o da altra persona delegata dall'ammassatore, a cui si rilascia copia.

7 Obblighi del beneficiario

L'ammassatore deve rispettare i seguenti impegni:

- conservare in ammasso per il periodo contrattuale il quantitativo concordato del prodotto di cui trattasi, per sua cura e a suo rischio, in condizioni atte a mantenere inalterate le caratteristiche dei prodotti senza modificare, sostituire o spostare da un magazzino ad un altro i prodotti ammassati. Tuttavia, in casi eccezionali e su richiesta debitamente motivata, AGREA di concerto con l'ente controllore può autorizzare lo spostamento dei prodotti ammassati;
- mettere a disposizione dei funzionari controllori le attrezzature e gli indumenti idonei per consentire il controllo in sicurezza;
- conservare i documenti di pesatura redatti al momento di entrata del prodotto in ammasso, consegnandone copia al funzionario incaricato di redigere il verbale di accertamento del prodotto immagazzinato;
- identificare in magazzino il prodotto in ammasso, mediante appositi cartelli recanti l'indicazione del tipo di formaggio, dei rispettivi pesi, numero dei pezzi o confezioni, data di ammasso e il numero di domanda;
- tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato o in alternativa il registro delle giacenze di magazzino;
- consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari delegati dall'AGREA, facendosi carico delle operazioni e relative spese connesse alla movimentazione del prodotto ammassato;
- osservare ogni altro obbligo previsto dalla vigente regolamentazione comunitaria e nazionale in materia.

Inoltre l'ammassatore o il gestore del magazzino, se delegato, tiene a disposizione delle autorità preposte al controllo dell'ammasso tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consenta in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso privato:

- a) la proprietà al momento del conferimento all'ammasso;
- b) il numero di riconoscimento rilasciato al magazzino;
- c) lo Stato di produzione dei formaggi, se non identificati come DOP;
- d) contabilità di magazzino con i seguenti dati :
 - identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato, il peso e il numero dei pezzi/forme;
 - l'ubicazione dei prodotti nel magazzino;

- la data di entrata in magazzino e la data ultima di svincolo del prodotto dall'ammasso.
I prodotti immagazzinati devono essere agevolmente identificabili e distinti per contratto.
Qualora non siano rispettati gli impegni sopra riportati, l'ammasso è rigettato.
Il periodo di stoccaggio minimo è di 60 giorni e massimo di 180 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda di aiuto ad AGREA e termina il giorno antecedente lo svincolo dall'ammasso.
Le operazioni di svincolo possono iniziare dal giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale.
Lo svincolo deve essere effettuato per l'intera quantità oggetto del contratto di ammasso.
L'ammassatore è tenuto a comunicare all'AGREA e all'ente controllore competente per magazzino, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, l'intenzione di svincolare il prodotto dall'ammasso.
In caso di mancata comunicazione, se nel controllo di fine ammasso si accerta che il prodotto non è più in magazzino, nessun aiuto verrà riconosciuto.

8 Importo dell'aiuto e pagamento dell'aiuto

L'importo dell'aiuto è fissato a 15,57 €/t per le spese fisse di stoccaggio, e 0,40 €/t per giorno di ammasso contrattuale.

In conformità all'art 54 del Reg. (UE) 1240/2016, il beneficiario deve presentare ad AGREA una domanda di pagamento dell'aiuto, corredata della documentazione giustificativa, entro 3 mesi alla scadenza del periodo di ammasso contrattuale, sempre mediante inserimento della domanda nel Sistema Operativo Pratiche (SOP).

Il pagamento è effettuato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Tuttavia nel caso siano in corso indagini amministrative il pagamento non è effettuato fino a conclusione degli accertamenti.

Salvo casi di forza maggiore:

- se l'ammassatore non rispetta per la totalità del quantitativo all'ammasso la scadenza del periodo di ammasso contrattuale, per ogni giorno di mancato rispetto l'importo dell'aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi è ridotto del 10%. Detta riduzione non può tuttavia superare il 100 % dell'importo dell'aiuto;
- tuttavia se l'ammassatore non comunica l'intenzione di svincolare il prodotto dall'ammasso, non si versa alcun aiuto.

9 Trasferimento del formaggio oggetto di ammasso

Il trasferimento della partita di prodotto oggetto di ammasso, da un magazzino ad un altro magazzino, può avvenire solo in casi eccezionali, debitamente motivati e documentati.

In tali situazioni l'ammassatore che intende spostare la partita oggetto di ammasso contrattuale, deve chiedere l'autorizzazione ad AGREA, che procede alle verifiche necessarie e a rilasciare l'autorizzazione al trasferimento da un magazzino ad un altro. Le operazioni di trasferimento devono essere fatte in presenza di un soggetto deputato al controllo che verifica la corretta esecuzione delle operazioni, nonché l'integrità del prodotto ammassato e redige l'apposito verbale.

Nel caso di trasferimento tra regioni diverse è necessario attivare i controllori delle diverse amministrazioni, di partenza e di destinazione, per garantire la correttezza dello spostamento.

10 Sanzioni

Qualora non siano rispettati gli impegni sottoscritti dall'ammassatore nella domanda di aiuto all'ammasso, il contratto si ritiene rigettato (non valido) e nessun aiuto verrà concesso.



Qualora si constati che un documento presentato da un richiedente l'aiuto contiene informazioni inesatte e se dette informazioni inesatte sono essenziali per il riconoscimento dell'aiuto, il richiedente è escluso dalla procedura per la concessione di un aiuto per lo stesso prodotto per il quale è stata fornita l'informazione inesatta, per un periodo di un anno a partire dal momento in cui è stata presa una decisione amministrativa definitiva accertante l'irregolarità.

L'esclusione di cui sopra non si applica se il richiedente fornisce prove soddisfacenti del fatto che la circostanza di cui al suddetto paragrafo è dovuta a forza maggiore o ad errore palese.

Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni applicative si rimanda a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.